



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

Reparto Tecnico Amministrativo – Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica, Sicurezza e difesa portuale

ORDINANZA

(Utilizzo dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione e/o di noleggio per finalità turistico-ricreative di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee).

Il Capo del Circondario e Comandante del porto di Palermo,

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto e in particolare l'art. 27 comma 9 che recita "per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto, si provvede con ordinanza dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative;

VISTO l'art. 41 comma 3-bis del Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171, che disciplina l'assicurazione obbligatoria per le unità da diporto utilizzate ai fini commerciali;

VISTO il Decreto 29/07/2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

VISTA la nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto prot. 02.02.334-INT del 27/08/2008, avente ad oggetto "Attività di locazione e noleggio di imbarcazioni da diporto. Problematiche della locazione con skipper";

VISTO il Dispaccio n. 0009203 del 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Rep. II - Uff. 2° e l'unito Dispaccio n. 1031 del 23.01.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G. per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale - Div. 6ª;

VISTO il Dispaccio prot. 15036 del 06/08/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne – Div. 7 – regime tecnico - amministrativo della nave e nautica da diporto, avente ad oggetto "attività di noleggio da diporto – attività di trasporto passeggeri – elementi distintivi – attività di controllo e sanzionatoria";

VISTO il Dispaccio prot. 17619 del 19/06/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, avente ad oggetto l'attività di noleggio esercitata con natanti da diporto – Ordinanza ex art. 27, comma 6, del D. Lgs. 171/2005;

VISTO il Dispaccio prot. 7930 del 22/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, avente ad oggetto "Riforma

Codice della nautica da diporto. Aggiornamento disciplina natanti da diporto in noleggio”;

- VISTO** il Decreto Legislativo 12 novembre 2020, n. 160 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n.167”;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili datato 01 settembre 2021, concernente “requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”, modificato con Decreto del 6 aprile 2023;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 2023 “Modifica del decreto 1 settembre 2021, che ha aggiunto all’art. 2, comma 2, lett. d), dopo la parola “copia”, le parole “,ove previsti” e all’art. 7, comma 1, dopo la parola “nautico”, le parole “per conto terzi” e che, nell’allegato 2 (istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell’articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica), alla lettera f), ha sostituito le parole “5000 metri dalle coste” con “500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge”;
- VISTA** la Lettera Circolare serie Nautica da Diporto LCND 01/2024 datata 29 aprile 2024, concernente “Comunicazione di inizio attività di locazione o noleggio”;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2024 che “Modifica l'allegato 1 al decreto 1 settembre 2021;
- VISTA** la nota prot. 12515 in data 29 aprile 2024 della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne, con cui è stato stabilito l'utilizzo esclusivo del format di comunicazione di inizio attività in allegato 1 al D.M. 1 settembre 2021;
- VISTO** il Decreto n.133 datato 17/09/2024 “Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”.
- VISTO** il decreto 30 agosto 1990 di approvazione del regolamento di organizzazione della riserva naturale marina Isola di Ustica;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 24 luglio 2002 del Ministero dell'Ambiente relativo all'Istituzione dell'Area Marina Protetta di “Capo Gallo – Isola delle Femmine”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 34/2001 del 30 aprile 2001 che approva il "Regolamento che disciplina l'attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto nel Circondario Marittimo di Palermo”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 05/2013 del 15 febbraio 2013 che disciplina le modalità di iscrizione nel registro tenuto ai sensi dell’art. 68 comma 2 del Codice della Navigazione, per le Società/Ditte che intendono esercitare attività imprenditoriale, commerciale o artigianale nell'ambito del demanio marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Palermo, con esclusione degli ambiti portuali di giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
- VISTO** l’Ordinanza n.5 del 29.05.2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale che modifica la propria Ordinanza n.15 del 05.11.2018 con la quale

viene approvato il “Regolamento per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 Cod. Nav. nell’ambito della Circostrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;

VISTA la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 46/2026 del 29.05.2026;

VISTA la Legge regionale 3 maggio 2004, n. 8;

VISTI gli esiti dell’incontro con le associazioni di categorie., Enti Locali e Autorità di Sistema Portuale tenuto lo scorso 2 febbraio 2026 nei locali di questa Capitaneria di porto;

VISTI i fogli n. 18901 e 18920 in data 23.02.2026 con cui lo schema di ordinanza n. 20 del 23.03.2026, al fine di assicurare ogni garanzia partecipativa, è stato trasmesso agli Enti Locali e alle associazioni nautiche nazionali;

VALUTATE le osservazioni pervenute ad esito dei fogli che precedono;

VISTA la propria ordinanza n. 20 del 23.03.2026;

VISTO il dispaccio 5804 del 30.03.2026 del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione avente ad oggetto “Quesito relativo all’equipaggio minimo per lo svolgimento dell’attività di snorkeling mediante l’utilizzo di unità da diporto in appoggio alle immersioni subacquee” e le delucidazioni ivi contenute circa la riferibilità del quadro normativo alle immersioni subacquee con respiratori alle attività affini c.d. apnea e snorkeling;

VISTA la legge 7 maggio 2026, n. 70 “Valorizzazione della risorsa mare”;

VISTO il dispaccio 10972 del 15.06.2026 del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione avente ad oggetto “Dotazioni di sicurezza e attrezzature obbligatorie per l’attività di snorkeling”;

VISTI i fogli prot. n. 71535 e n. 71538 in data 23.06.2026 con cui lo schema del presente provvedimento è stato trasmesso a norma dell’art. 27 comma 9 del D.Lgs 171/2005;

SENTITE alcune Associazioni di categoria in data 07.07.2026;

VISTI gli articoli 16, 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina l’utilizzo dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua/acquascooter e dei natanti da spiaggia ai fini di locazione e/o di noleggio per finalità turistico-ricreative di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, nelle acque marittime o interne del Circondario Marittimo di Palermo, ricomprese tra il litorale dei Comuni da Bagheria (Capo Mongerbino) fino a Carini (lato destro della sponda del torrente “Ciachea”), nonché l’isola di Ustica.
3. Le norme della presente Ordinanza si conformano a quanto stabilito dal Codice della nautica da diporto e dal relativo Regolamento di attuazione e in via generale ai

principi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, ai quali occorre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Articolo 2

(Definizioni e disposizioni di carattere generale)

1. Per le definizioni e le disposizioni generali relative alla disciplina della presente Ordinanza, si applicano le previsioni di cui al D. Lgs. 171/2005, al D.M. 146/2008 e al D.M. 1 settembre 2021, come modificati, nonché alla L. 7 maggio 2026 n. 70, cui si fa integrale rinvio.
2. Gli obblighi e le procedure amministrative generali afferenti alla tematica oggetto della presente ordinanza, discendono in particolare dal D.M. 1 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.
3. Fatto salvo il prudente apprezzamento e la responsabilità del comandante dell'unità locata, noleggiata o di appoggio alle immersioni subacquee, l'operatore commerciale, tenuto in debito conto le caratteristiche morfologiche del sito in cui opera e della costa, della categoria delle unità oggetto dell'attività e degli avvisi emessi dagli enti competenti, valuta di sospendere o non avviare l'attività in caso di previsioni di condizioni meteo-marine avverse.

Articolo 3

(Comunicazione di inizio attività e modifiche ai dati già comunicati)

1. Ferme restando le ulteriori e specifiche disposizioni in vigore nelle Aree Marine Protette, Parchi o altre aree sottoposte a vincoli ambientali, gli operatori commerciali aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendono esercitare attività commerciale di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, devono presentare all'Autorità marittima del luogo in cui abitualmente stazionano le unità da diporto durante l'esercizio dell'attività (c.d. porto base), apposita comunicazione di inizio attività, sottoscritta dal titolare e/o rappresentante legale dell'impresa, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando, unicamente il modello fac-simile conforme all'allegato del D.M. 29 luglio 2024 (**all. 1**).
2. L'operatore commerciale, eventualmente tramite Agenzia e/o Studio di Consulenza all'uopo delegato, è obbligato a trasmettere la C.I.A. all'Autorità Marittima competente, di seguito meglio individuata, esclusivamente in modalità telematica utilizzando la propria casella di posta elettronica certificata (obbligatoria per ogni società/impresa/ ditta individuale ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 16.07.20202, n.76).
 - Per i porti base di **Palermo, Acquasanta (Marina di Villa Igiea), Arenella e Aspra** la comunicazione va inoltrata alla Capitaneria di porto di Palermo;
 - Per i porti base di **Mondello, Addaura (Roosveelt), Fossa del Gallo (Motomar), Sferracavallo e Isola delle Femmine** la comunicazione va inoltrata all'Ufficio Locale Marittimo di Mondello;
 - Per il porto base di **Ustica** la comunicazione va inoltrata all'Ufficio Locale Marittimo di Ustica;

In **tutti** i suddetti casi, l'indirizzo pec da utilizzare è dm.palermo@pec.mit.gov.it.

3. In aggiunta alla documentazione di cui agli art. 2 e 8 del D.M. 1 settembre 2021, la comunicazione di inizio attività deve essere corredata da:

- a. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario della comunicazione;
 - b. nel caso in cui uno o più dei natanti elencati siano dedicati ad attività di noleggio, scansione della patente nautica almeno di categoria A o titolo equipollente di ogni persona facente parte della società e a cui la stessa intenderà far esercitare la navigazione in occasione di ciascuna uscita;
 - c. copia della Licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le sei miglia ovvero in caso di noleggio);
 - d. nel caso in cui uno o più dei natanti elencati siano dedicati ad attività di appoggio alle immersioni subacquee, copia della patente nautica di categoria A o superiore di ogni persona facente parte della società, ed a cui la stessa intende affidare v la conduzione del mezzo o dei mezzi, nonché nominativi degli istruttori e dei soggetti abilitati al primo soccorso subacqueo che dovranno essere presenti a bordo durante lo svolgimento delle attività;
 - e. foto delle targhette identificative presenti sul natante, indicanti il numero seriale dello scafo e/o la portata delle persone, la marca, il modello e la lunghezza f.t. (quest'ultimo dato solo per i natanti senza marcatura CE utilizzati per l'attività di locazione e/o noleggio);
 - f. nome del lido, porto, stabilimento, struttura o scalo di alaggio presso cui avviene l'imbarco;
 - g. copia dei documenti dell'unità di assistenza, specificando il luogo ove risulta ormeggiata.
4. L'attività potrà avere inizio a far data dalla presentazione, via P.E.C., della comunicazione di cui al comma 1), corredata da tutta la documentazione di cui al precedente comma 4), all'Autorità Marittima; le ricevute telematiche generate dal sistema PEC ("ricevuta di accettazione" e "ricevuta di avvenuta consegna al destinatario") costituiscono prova legale dell'avvenuta trasmissione della comunicazione di inizio attività all'Autorità Marittima.
5. L'Autorità Marittima, ricevuta la comunicazione, trasmette all'operatore commerciale il numero di protocollo con cui la medesima è stata registrata; la trasmissione del numero di protocollo, che non pregiudica l'esecuzione delle verifiche di cui al successivo comma 6) del presente articolo, costituisce "visto" dell'Autorità Marittima.
6. La comunicazione di inizio attività, unitamente a tutti gli altri documenti ad essa allegati, nonché le ricevute di posta elettronica certificata di accettazione e di avvenuta consegna, dovranno essere conservate dall'operatore commerciale presso la sede dell'impresa e, in copia fotostatica, a bordo di ciascun mezzo impiegato nell'attività, in modo da essere esibita a richiesta degli organi preposti al controllo; in caso di locazione di piccoli natanti a remi, quali jole, pattini, kayak, s.u.p., sandolini, mosconi, derive a vela, tale documentazione può essere conservata esclusivamente presso la sede dell'operatore commerciale.
7. In accordo con quanto previsto dall'art. 2, comma 5, e dall'art. 8, comma 6, del D.M. 1 settembre 2021 e successive modifiche, l'Autorità Marittima si riserva di verificare il contenuto delle comunicazioni e della documentazione allegata al fine di accertare irregolarità, omissioni o violazioni ovvero, in caso di assenza o riscontrata perdita dei requisiti prescritti, di adottare, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida dall'ulteriore esercizio dell'attività

di locazione e noleggio o, ricorrendone i presupposti, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dell'attività.

8. In assenza di variazioni, la comunicazione di inizio attività non deve di norma essere ripresentata con cadenza annuale. Tuttavia, in caso di variazione dei mezzi, degli operatori, dei certificati assicurativi, delle dichiarazioni di potenza motore e delle certificazioni di uso motore, o ancora in caso di fatto impeditivo all'esercizio dell'attività o sua cessazione, l'operatore commerciale dovrà limitarsi a trasmettere all'Autorità Marittima esclusivamente il dato variato, unitamente alla relativa evidenza documentale, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 15 giorni decorrenti dal verificarsi dell'evento stesso. Nello specifico:
 - a. per i nuovi mezzi, i 15 giorni devono intendersi decorrenti dal primo utilizzo commerciale dello stesso;
 - b. per i nuovi operatori, i 15 giorni devono intendersi decorrenti dalla stipula del contratto di lavoro ove previsto;
 - c. per i nuovi documenti, i 15 giorni devono intendersi decorrenti dalla data di loro produzione/acquisizione.

La nota di trasmissione dovrà contenere nell'oggetto esclusivamente il nome operatore commerciale seguito dalla dicitura "integrazione/modifica dati" e, nel corpo della stessa, dovrà essere specificato il protocollo di presa a carico dell'Autorità Marittima della comunicazione iniziale (cfr. comma 4 del presente articolo).

Articolo 4

(Disposizioni relative ai natanti oggetto di contratti di locazione)

1. Il locatore dovrà accertarsi che il locatario sia in possesso della patente nautica in corso di validità, se prevista, e che abbia compiuto il sedicesimo anno di età o, nel caso di locazione di acquascooter o moto d'acqua di cui al successivo comma 5, il diciottesimo anno di età.
2. Il locatore informa il locatario che per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica e, prima di effettuare la consegna dell'unità:
 - informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui è abilitato il natante;
 - consegna i documenti di bordo dell'unità;
 - illustra il funzionamento del motore, l'uso delle dotazioni di sicurezza e del sistema di ancoraggio;
 - rende edotto il locatario del numero massimo delle persone trasportabili, nonché delle misure/precauzioni da adottare in caso di emergenza;
 - mette a disposizione il Bollettino meteorologico del giorno relativo alla zona d'interesse e, qualora le condizioni meteo siano tali da poter determinare situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, non deve procedere alla locazione dei natanti e, se già in navigazione si adopera con ogni mezzo per favorire il rientro.
3. Fermo restando l'obbligo di conoscere le norme e le disposizioni locali, per pronta consultazione il locatore fornisce al locatario copia della vigente ordinanza di sicurezza balneare emessa dall'Autorità Marittima, nonché le informazioni relative

alla presenza di Aree Marine Protette, S.I.C. o Parchi Marini e la relativa regolamentazione.

4. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, il locatore assicura inoltre l'illustrazione e la consegna al locatario delle istruzioni contenute nell'allegato alla presente ordinanza (**all. 2**).
5. Le unità da diporto denominate acquascooter, moto d'acqua, jet-ski e natanti simili oggetto di contratti di locazione, dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il predetto dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile, come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).
6. Le unità devono essere mantenute elocate in perfetta efficienza, munite dei pertinenti documenti di bordo e coperte da valida assicurazione conforme al disposto di cui all'art. 41 comma 3-bis del D.Lgs 171/2005, e devono essere provviste di tutte le dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione da intraprendere (allegato V del D.M. 29/07/2008, n. 146 e successive modifiche e integrazioni), in perfetto stato di efficienza e pronte all'uso;
7. L'operatore commerciale che svolge l'attività di locazione disciplinata nella presente Ordinanza, deve disporre di idonea unità, quale ulteriore servizio offerto all'utenza, dedicata ad interventi di vigilanza, sorveglianza e supporto in caso di necessità per le persone a bordo e le unità locate. Tale unità, non impegnabile per altri scopi, potrà, alternativamente:
 - essere di proprietà dell'operatore commerciale;
 - essere di proprietà di Ditte/Società che svolgono la propria attività commerciale presso strutture di ormeggio operanti all'interno dello stesso scalo o all'interno delle seguenti limitrofe aree:
 - Addaura – Mondello - Fossa del Gallo;
 - Arenella - Acquasanta;
 - La Cala - S.Erasmo;
 - Sferracavallo-Isola delle Femmine;
 - essere di proprietà di una ditta/Società autorizzata ai sensi dell'articolo 49-duodecimo del D.Lgs. 171/2005 all'assistenza ed al traino per imbarcazioni e natanti in mare, ma di cui si potrà avvalere a seguito di stipula di regolare contratto fra le parti.

In caso di temporanea indisponibilità del mezzo normalmente adibito per assistenza, potrà essere impiegato allo scopo uno dei mezzi normalmente destinati all'esercizio della locazione e del noleggio. In tal caso l'operatore commerciale dovrà presentare apposita formale comunicazione, esclusivamente in modalità telematica all'indirizzo pec/mail dell'Autorità Marittima del porto base, entro 24 ore dal verificarsi dell'indisponibilità del mezzo di assistenza. Tale comunicazione dovrà contenere i motivi della temporanea indisponibilità, i tempi stimati di ripristino, le azioni adottate e l'indicazione (sigla) del mezzo sostitutivo temporaneamente utilizzato. Detto mezzo non potrà essere più adibito a locazione e/o noleggio fino a nuova preventiva comunicazione che renda noto all'Autorità Marittima il ripristino del mezzo normalmente adibito ad assistenza, ovvero l'individuazione di un nuovo mezzo sostitutivo;

L'unità in servizio di assistenza non è necessaria per la locazione dei natanti da spiaggia qualora il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare che sia già munito di unità per il soccorso.

Articolo 5

(Locazione dei natanti da spiaggia per usi turistici di carattere locale)

1. La locazione può essere effettuata esclusivamente in ore diurne e condizioni meteo marine assicurate. È responsabilità dell'esercente di dette attività segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al locatario/conducente procedendo alla contestuale sospensione dell'attività, ivi inclusa quella già in corso.
2. La capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, salvo quanto previsto dal certificato di omologazione per i natanti omologati prodotti in serie, per i natanti non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base a quanto stabilito dall'art. 60 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146.
3. Chi cede natanti da spiaggia in locazione deve accertarsi che il conducente del natante abbia compiuto l'età prevista dall'art 39 comma 3) lettera c) del Codice della Nautica da Diporto (almeno il 14° anno di età).
4. La locazione dei natanti a remi ed a pedali è vietata con vento superiore a "vento moderato" (Forza 4 della scala Beaufort, corrispondente a 11÷16 nodi di vento). Il locatore, dovrà comunque valutare, prima di affidare i mezzi, le condizioni meteorologiche in atto e le previsioni meteo.

Articolo 6

(Disposizioni relative ai natanti oggetto di contratti di noleggio)

1. I natanti da diporto adibiti al noleggio devono essere comandati e/o condotti da personale in possesso almeno della patente nautica di categoria A, nonché del Certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo dell'apparato VHF che, indipendentemente dal tipo di navigazione che si intenda intraprendere, dovrà essere installato a bordo e regolarmente funzionante. Tale apparato dovrà rimanere acceso sul canale 16 dall'inizio delle manovre di disormeggio e fino all'avvenuto ormeggio per cessazione dell'attività prevista dal contratto di noleggio.
2. Le unità devono essere in perfetta efficienza, con tutte le dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione da intraprendere (allegato V del D.M. 29/07/2008, n. 146), munite dei pertinenti documenti di bordo, nonché coperta da valida assicurazione per responsabilità civile conforme al disposto di cui all'art. 41 comma 3-bis del D.Lgs 171/2005.
3. I natanti adibiti al noleggio possono trasportare fino a 12 (dodici) passeggeri, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero superiore di persone (art. 78 del D.M. n°146/2008). Qualora il natante trasporti più di 12 (dodici) passeggeri, si applicano le disposizioni di sicurezza contenute nel D.lgs. n°45/2000 (Attuazione della Direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali) e per la loro condotta sarà obbligatorio un titolo professionale marittimo di cui all'art. 37 del Codice e del D.M. n°121/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7

(Disposizioni relative ai natanti oggetto di attività appoggio alle immersioni subacquee impiegate dai centri di immersione)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al D.M. 1 settembre 2021 e dal Capo III della L. 7 maggio 2026, n. 70, valide per la disciplina in generale delle attività di immersione subacquea a scopo ricreativo, l'impiego di natanti in appoggio alle immersioni subacquee è soggetto, in particolare, alle seguenti prescrizioni.
2. I natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo impiegate dai Centri di immersione e di addestramento subacqueo, circoli, associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, devono essere condotti dal titolare del centro di immersione o da un suo dipendente, in possesso della patente nautica (art. 25 e ss. del D.M. n°146/2008) e della maggiore età, indipendentemente dalla potenza/cilindrata del motore, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.
3. Il personale preposto alla conduzione dell'unità impiegata come unità di appoggio alle immersioni subacquee, siano esse riconducibili all'immersione con respiratore ad aria, all'apnea o allo snorkeling, deve restare a bordo dell'unità per tutta la durata dell'immersione.
4. A bordo delle unità utilizzate in appoggio alle immersioni subacquee dovranno sempre essere presenti:
 - un "istruttore subacqueo" o una "guida subacquea", che ricopre il ruolo di "responsabile dell'immersione" e che in tale qualità pianifica, conduce, coordina e controlla l'attività svolta e che deve illustrare all'utenza le regole, le modalità e le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea didattica programmata; l'"istruttore subacqueo" o la "guida subacquea" – oltre che essere iscritti nei pertinenti registri istituiti a norma della Legge Regionale 3 maggio 2004 n. 8 - devono essere muniti di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni o Associazioni nazionali e internazionali riconosciute, devono operare nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili, devono svolgere l'attività con un numero massimo di utenti partecipanti all'immersione comunque non superiore a quello consentito dall'art. 12 comma 6 della L. 70/2026 e dall'art. 7 della L.R. 8/2004 (n. 6 utenti per ogni istruttore o guida);
 - un barcaiolo/conducente munito di patente nautica di categoria "A" o superiore capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza nonché prestare eventuale assistenza all'utenza impegnata in attività subacquea, mantenendo la prontezza operativa e le comunicazioni costanti con il numero blu 1530, con la sala operativa della capitaneria di porto di Palermo e con il responsabile del centro di immersione, a mezzo di VHF canale 16, ovvero telefono cellulare. Il barcaiolo deve assicurarsi costantemente, in particolar modo durante la permanenza in acqua del gruppo, di riuscire a mantenere costanti le comunicazioni, in relazioni alle cd. zone d'ombra, ovvero in relazione alle zone ove non vi è campo per i telefoni portatili. In caso di emergenza in mare, è obbligatorio contattare immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Palermo, anche a mezzo VHF canale 16, ovvero tramite il numero blu "1530";

- un operatore abilitato al primo soccorso subacqueo, eventualmente coincidente – valutate le specifiche condizioni in cui è svolta l'immersione - con il barcaiolo/conducente subordinatamente al possesso, sia da parte di quest'ultimo che della guida/istruttore, delle prescritte abilitazioni al soccorso subacqueo.
3. L'attività di immersione subacquea può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che consentano il sicuro rientro a bordo e successivamente a terra di tutti i subacquei partecipanti all'immersione.
 4. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria sono soggette alle disposizioni del Capo III della Legge 7 maggio 2026, n.70, ed in particolare devono essere svolte in un numero minimo di due persone.
 5. L'“istruttore subacqueo”, la “guida subacquea”, l'“organizzazione didattica per le attività subacquee nel settore turistico ricreativo” ed il “centro di immersione e di addestramento subacqueo” (come definiti all'art. 9 della L. 7 maggio 2026, n.70), devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee c.d. diving, apnea e snorkeling, devono assicurare adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilità degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione.
 6. Al fine di migliorare la sicurezza delle attività subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.
 7. Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti ad eccezione di quelle finalizzate al conseguimento di brevetti della specialità “immersione notturna” e che non prevedano soste decompressive.
 8. I natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, di cui alla presente disciplina, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al D.M. n.146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'art. 90 del precitato Decreto.
 9. Qualora l'unità da diporto impiegata in appoggio di superficie venga utilizzata come segnalamento alle immersioni, la stessa oltre ai prescritti segnali previsti dalla Col.reg. 72, deve mostrare: a) di giorno: una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca fissata in un punto ben visibile, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri, di dimensioni non inferiori a 45 cm di altezza e 70 cm di lunghezza, permanentemente spiegata; b) di notte: una luce lampeggiante gialla, eventualmente posizionata sul segnale diurno, visibile a giro d'orizzonte a non meno di metri 300 (trecento) di distanza.
Ove l'attività di immersione sia svolta oltre il raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico, il subacqueo deve disporre di un proprio autonomo segnalamento (boa di segnalazione munito di bandiera rossa con banda trasversale bianca, dotata di idonea sagola).
 3. I natanti da diporto utilizzati come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, se dotati di marcatura CE od omologati, possono trasportare un numero di persone pari a quello riportato nella “targhetta del costruttore”; per gli altri natanti il numero massimo di persone trasportabili dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n°146 e riportato nell'articolo 8 della

presente Ordinanza.

4. In accordo con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.M. 1 settembre 2021, e ss. mm. e ii., gli operatori di assistenza subacquea devono essere dotati di un registro, composto da 50 pagine rilegate, conforme al modello allegato (**all.3**) alla presente ordinanza, da sottoporre a vidimazione della scrivente Autorità Marittima e da rendere prontamente disponibile su richiesta degli organi di controllo. Il registro di cui al presente comma è conservato per almeno 6 mesi dalla data di esecuzione dell'attività e reso disponibile agli organi di controllo in caso di richiesta.

Articolo 8

(Segni identificativi dei natanti)

1. I natanti e gli acquascooter/moto d'acqua da utilizzare per l'attività di locazione, noleggio o appoggio alle immersioni subacquee devono essere previamente marcati con un'apposita targhetta identificativa, conforme al modello fac-simile (**all. 4**), resistente agli agenti atmosferici e avente le seguenti caratteristiche:
 - a. forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 18 (diciotto) x 9 (nove);
 - b. realizzata in materiale resistente agli urti - anche mediante materiale un adesivo – e in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dev'essere immediatamente sostituita;
 - c. posizionata nella consolle di comando, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima e fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere accidentalmente asportata o danneggiata;
 - d. deve riportare, in caratteri chiaramente leggibili ad occhio nudo e adeguatamente proporzionati:
 - la denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione e il suo recapito telefonico, come specificati nella Comunicazione di inizio attività;
 - il numero massimo delle persone che possono essere trasportate (ovverosia imbarcate), incluso l'equipaggio. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "targhetta del costruttore" posta sullo scafo; per gli altri natanti da diporto sprovvisti di marcatura CE dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n. 146:

LUNGHEZZA IN METRI		NUMERO PERSONE
DA	A	
fino a 3,50 mt.		3
3,50mt.	4,50 mt.	4
4,50 mt.	6,00 mt.	5
6,00 mt.	7,50 mt.	6
7,50 mt.	8,50 mt.	7
da 8,50 mt. in poi		9

- il numero identificativo, di tre cifre, assegnato al natante/moto d'acqua nell'elenco allegato alla Comunicazione di inizio attività, seguito dalla lettera
 - i. "L", se adibito a locazione;
 - ii. "N", se adibito a noleggio;
 - iii. "LN", se adibito a noleggio e locazione;
 - iv. "SUB" se adibito quale unità appoggio alle immersioni subacquee.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. L'ordinanza 20/2026 del 23.03.2026, in premessa citata ed ogni altro provvedimento in contrasto sono da ritenersi abrogati dalla data di sottoscrizione della presente.
2. La presentazione della comunicazione di cui all'art. 3 non esime l'operatore commerciale dal possesso di ogni altro titolo autorizzativo o abilitativo previsto da altre disposizioni di Legge e/o regolamenti.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione, ai sensi delle norme sanzionatorie previste dal D. Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), della Legge 7 maggio 2026, n. 70, ovvero ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 650 del Codice penale.

Palermo, *(vds data firma digitale)*

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Michele MALTESE

ALLEGATO I

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

(ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 11 del 15/01/2022, per l'avvio di attività, rispettivamente, di locazione e noleggio o di appoggio alle immersioni subacquee)

All'Autorità marittima o della navigazione interna _____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto _____, codice fiscale _____, dichiara di essere nato a _____ (provincia/Stato estero _____), il ____/____/____, nazionalità _____, di risiedere a _____, (provincia/Stato estero _____), in _____, n. _____, di essere legale rappresentante di:

società/ditta individuale di locazione /noleggio _____

centro di immersione e di addestramento subacqueo _____

circolo/associazione/onlus di escursionismo subacqueo _____

con sede a _____, (provincia _____), in _____, n. _____, tel. _____, PEC _____

iscritta al n. _____ del Registro delle imprese o del REA presso la C.C.I.A.A. di _____, P. IVA/C.F. _____;

COMUNICA di avviare l'attività di:

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee in località _____

e

di utilizzare a tal fine commerciale i seguenti natanti da diporto o moto d'acqua secondo le modalità previste dal d.m. 1° settembre 2021, con base di imbarco nel Comune di _____, in località _____;

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°1 _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.

3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.



N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
 colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
 scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
 colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
 scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
 colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
 scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
 colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
 scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

Alla presente si allegano, per ogni unità sopra indicata, copia:

- a) della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore;
- b) del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE;
- c) del certificato di idoneità al noleggio (per le unità adibite al noleggio);
- d) copia delle polizze assicurative.

Luogo e data _____

Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il firmatario è informato che i dati personali forniti con il presente modulo verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento amministrativo richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.
3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.



ISTRUZIONI PER LA LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ,** con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;

- quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
- quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
- di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.

- m) **ANCORAGGIO**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) **NAVIGAZIONE CON ONDA**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
- di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) **USO DEL VHF**, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) **FANALI DEI PORTI**, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ**, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

Capitaneria di porto di Palermo

Registro delle attività di appoggio alle immersioni subacquee

(denominazione impresa)

Allegato 3

[illegible]

TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER NATANTI ADIBITI A LOCAZIONE E/O NOLEGGIO

(DENOMINAZIONE IDENTIFICATIVA DITTA)

012 LN

PERSONE TRASPORTABILI – NR. MAX
(COMPRESO L'EQUIPAGGIO)

00

CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALERMO